

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 15 dicembre 2008

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE N. 33/2008

Oggetto: Art. 10, comma 1, del D.L. n. 185/2008 – Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP di 3 punti percentuali – R.M. n. 476/E del 9 dicembre 2008 e Comunicato Stampa dell’11 dicembre 2008 – Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione.
Prima scadenza utile: 16.12.2008.

1. Premessa.

Il D.L. n. 185 approvato il 28 novembre 2008 (e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008) contiene una serie di misure che favoriscono le imprese e le famiglie, con le quali il Governo intende fronteggiare l’attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

In particolare, come anticipato con nostra circolare n. 30/2008 del 1° dicembre 2008, l’art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185, dispongono la riduzione dal 100 al 97 per cento della misura degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (29/11/2008) e consentono ai contribuenti che al 29 novembre 2008 abbiano già versato l’acconto di recuperare l’importo della riduzione mediante compensazione. Sul

STUDIO ANTONELLI

punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa dell'11.12.2008 (si veda il successivo p. 2).

Qualora i contribuenti non abbiano utilizzato la riduzione di aliquota, si rende noto che la R.M. n. 476/2008 dell'Agenzia delle entrate ha reso noto i codici tributo da utilizzare per il recupero in compensazione con F24 già con i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2008.

2. Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24.

Come detto, l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 185/2008 ha previsto che i contribuenti che avessero già versato l'acconto in misura piena potessero fruire di un credito di imposta pari al maggior importo versato, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale previsione consente quindi il recupero, tramite F24 in scadenza il prossimo 16 dicembre 2008 del maggior acconto versato a favore di quei ai contribuente che anteriormente al 29 novembre 2008 avessero già provveduto al versamento della seconda rata d'acconto in misura piena, e a tal fine occorre far riferimento alla data di addebito del modello F24.

Con il comunicato Stampa dell'11 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate ha esteso tale possibilità di recupero anche ai contribuenti che, pur avendo versato gli acconti nella misura previgente (100%), avessero provveduto all'adempimento successivamente al 29 novembre 2008, vale a dire il 1° dicembre 2008.

Al fine di attuare tale disposizione, con R.M. n. 476/E del 2008 sono stati approvati, con efficacia dal 16 dicembre 2008, i seguenti codici tributo, per l'utilizzo in compensazione:

- “2120” denominato “*IRES - utilizzo in compensazione del credito d'imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008*”;
- “3859” denominato “*IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008*”;

La Risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti rispettivamente nella sezione “*Erario*” e nella sezione “*Regioni*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a credito compensati*”, con l'evidenza, quale “*anno di riferimento*”, dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA (vale a dire 2008, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Per il codice 3859 è indicato il codice regione, reperibile nella tabella “*T0 codici delle regioni e province autonome*” pubblicata nella sezione “*Codici attività e tributo*” del sito www.agenziaentrate.gov.it.

In relazione alla modalità di recupero si fa presente che Assonime con circolare n. 59 del 10.12.2008 ha espresso l'avviso che il credito di imposta in questione e il suo utilizzo:

- non siano soggetti all'ordinario limite annuale fissato per le compensazioni in euro 516.456,90, dato che tale limite riguarda le eccedenze a credito che risultano dalla dichiarazione;
- valga sia per gli acconti determinati con il metodo c.d. “storico” – assumendo, cioè, a riferimento l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo precedente – sia per gli

STUDIO ANTONELLI

acconti calcolati con il metodo c.d. “previsionale” – assumendo, cioè, a riferimento l’imposta che risulterà dovuta per lo stesso periodo per il quale è versato l’acconto.

Si ricorda, infine, che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di 3 punti percentuali, sia in sede di versamento dell’acconto, sia mediante compensazione, potranno essere chiamati a restituire la corrispondente somma entro il 31 dicembre 2008. L’emanazione di tale provvedimento, allo stato, appare tuttavia alquanto remota.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Alessandro Antonelli